

PL 210 del 30 ottobre 2014 "Legge Quadro a sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale" (Testo base scelto nella seduta n.13 del 30 gennaio 2015 a seguito dell'esame abbinato con la Proposta di Legge n 211 del 30 ottobre 2014 concernente: "Testo Unico delle Leggi regionali in materia di diritto alla libertà, al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica e istituzionale").

# FASCICOLO DI SEDUTA

1 bis

Emendamento all'articolo 1 della p.l. n. 210

La rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: "Oggetto".



G.E. CANGENI





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, il comma 1 viene sostituito con il seguente:

"La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione Italiana, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, dell'articolo 11 della Carta di Nizza e dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.

La Regione Lazio garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini.

La Regione Lazio sostiene e promuove le esperienze, i progetti e le bestpractices che producono dal basso contenuti informativi di qualità, spostando il baricentro da una societa' iperconsumistica fondata su un tipo di informazione egemonica monodirezionale ad una societa' di natura altamente cognitiva, nella quale l'intelligenza collettiva possa sia autoprodurre che fruire, grazie al web, di un'informazione libera, indipendente e molecolare.

La Regione Lazio riconosce i diritti digitali del cittadino, ossia la libertà degli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi informatici ed elettronici connessi in rete"



### EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 1 dopo la parola "libertà" aggiungere le parole ", l'indipendenza e la completezza"

Marta Benafoni Consiglio Regionale Lazio

De Pals)
(Voleien)

Chambache





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "comunicazione regionali" seguono le seguenti parole:

"La Regione Lazio sostiene e promuove le esperienze, i progetti e le bestpractices che producono dal basso contenuti informativi di qualità, spostando il baricentro da una societa' iperconsumistica fondata su un tipo di informazione egemonica monodirezionale ad una societa' di natura altamente cognitiva, nella quale l'intelligenza collettiva possa sia autoprodurre che fruire, grazie al web, di un'informazione libera, indipendente e molecolare"





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "comunicazione regionali" seguono le seguenti parole:

"La Regione Lazio riconosce i diritti digitali del cittadino, ossia la libertà degli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi informatici ed elettronici connessi in rete"







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "comunicazione regionali" seguono le seguenti parole:

"La Regione Lazio garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini"





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 1 aggiungere un comma 2:

"2. La Regione Lazio garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà d'espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera e indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini."

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio



1.6 bis

## Emendamento all'articolo 1 della p.l. n. 210

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"1bis. La presente legge, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione, istituisce e disciplina il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.).".



GE CANGEN,

#### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1. (Finalità)

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione Italiana, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, dell'articolo 11 della Carta di Nizza e dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.





Emendamento all'articolo 2 della p.l. n. 210

2 bis

La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "(Finalità)".



G.E. ANGENI



#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

#### All'articolo 2, il comma 1 viene sostituito con il seguente:

- "1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
- a) che l'informazione regionale, in ogni sua forma e su ogni mezzo comunicativo nel quale viene propagata, possa garantire il massimo livello di indipendenza e pluralismo.
- b) che sia garantita, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- c) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come fruibilità e accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti:
- d) il sostegno e la promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all' interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie
- e) la promozione della la sperimentazione di piattaforme e che adottino sistemi aperti di archiviazione e di pubblicazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione:
- f) l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove forme di comunicazione autoprodotta in rete, nonche' al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione istituzionale e pubblica;
- g) la promozione di progetti nelle scuole volti a favorire la conoscenza e l'uso corretto dei media della rete, nonche' al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica;



Gruppo Consiliare Regione Lazio

- h) la conoscenza del Lazio e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
- i) la costante interazione comunicativa con le comunità del Lazio residenti all'estero;
- I) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
- m) la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni, fondato sulla qualita' dell' informazione
- n) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
- o) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
- p) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
- q) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti nel Lazio, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
- r) la rimodulazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), per ottimizzare e migliorare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.
- s) tutte le forme di libera autogestione nella produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che si oppongono alll'utilizzo dei mezzi di comunicazione per orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche."





# SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 138 ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"

Dopo la parola "sussidiarietà" è aggiunta la parola "trasparenza,"

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazi



2.165

#### Emendamento all'articolo 2 della p.l. n. 210

L'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le seguenti finalità, dirette a favorire:".



G.E. CANGEMI



EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 2 comma 1 dopo la parola "sussidiarietà" aggiungere la parola "trasparenza"

GION ALLENS OF THE PARTY OF THE

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio



#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, comma l'le parole "il sostegno all'editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonche' quella distribuita per abbonamento" sono abrogate.







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, comma 1 le parole "in entrata e in uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili di investimento e di intervento" sono abrogate.

Cons. Davide Barillari





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 2 comma 1 lettera d) abrogare dalle parole "in entrata" alle parole "di intervento"

Marta Bonaton Consiglio Regionale Lazio

VALERIAUI





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

extone e)

All'articolo 2, il comma 1 le parole "la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi"

sono sostituite dalle parole "la promozione della la sperimentazione di piattaforme e che adottino sistemi aperti di archiviazione e di pubblicazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione"

Cons. Davide Barillari



14 \*



#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Cettree 3)

All'articolo 2, il comma 1 le parole "l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio"

sono sostituite dalle parole "l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle forme di comunicazione autoprodotta in rete, al linguaggio, alla tutela/educazione dei minori nonche' al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione istituzionale e pubblica"

Cons. Davide Barillari

OHO STATE OF THE PARTY OF THE P

12 \*



# EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 2 comma 1 lettera f) abrogare le parole "l'organizzazione e"

Consiglio Regionale Lazio

Lo Marta Bonafoni

Consiglio Regionale Lazio

Lo Manda (D. Phais)

(VALLEI AUI)

GIO NO PROPERTIES DE LA CONTRACTOR DE LA



EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 2 comma 1 lettera f) sostituire le parole "al linguaggio" con le parole "all'uso corretto di un linguaggio appropriato e non discriminatorio;"

Marta Bonafoni
Consiglio Regionale Lazio

La





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Cethora 9)

All'articolo 2, il comma 1 dopo le parole "l'uso corretto dei media e della rete" sono aggiunte le parole ", nonche' al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica"



La lettera l) del comma1 dell'articolo 2 è soppressa.



G.E. (ANGEMI



#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

attere m)

All'articolo 2, il comma 1 le parole

"la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni"

#### sono sostituite dalle parole

"la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni, fondato sulla qualita' dell' informazione"

Cons. Davide Barillari

ph ph







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

lettere 9)

All'articolo 2, il comma 1 le parole

"con strumenti flessibili di intervento e"

sono abrogate



2. 12 bis

## Emendamento all'articolo 2 della p.l. n. 210

Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della p.l. n. 210 le parole "aventi sede legale e" sono soppresse



G.E. CANGEMI

2.12 ter

## Emendamento all'articolo 2 della p.l. n. 210

La lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa.



G.E. CANGEM.



#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Othere R

#### All'articolo 2, il comma 1 le parole

"l'istituzione e il disciplinamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione."

#### sono sostituite dalle parole

"il disciplinamento e la ridefinizione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di ottimizzare e migliorare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.

Cons. Davide Barillari



16 \*



EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 2 comma 1 lettera r) sostituire le parole "l'istituzione e il disciplinamento" con le parole "il funzionamento"

Consiglio Regionale Luz

Los Resolutions (Valerian)



#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Cotine R

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole

"in materia di comunicazione."

sono aggiunte le parole

"tutte le forme di libera autogestione nella produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che si oppongono all'utilizzo dei mezzi di comunicazione per orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche"

Cons. Davide Barillari







2.16

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Cettone el

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole

"in materia di comunicazione."

sono aggiunte le parole

Regione Lazio

"tutte le forme di produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che tutelino ogni forma di comunicazione che non abbia lo scopo di orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche"

Cons. Davide Barillari







#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 dopo le parole "con interventi diretti a favorire:" seguono le seguenti parole:

"a) che l' informazione regionale, in ogni sua forma e su ogni mezzo comunicativo nel quale viene propagata, possa garantire il massimo livello di indipendenza e pluralismo"



# Art. 2. (Oggetto)

- 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
- a) che sia garantita, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- b) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come fruibilità e accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti;
- c) il sostegno all'editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché quella distribuita per abbonamento;
- d) il sostegno e la promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all' interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento;
- e) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi;
- f) l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio;
- g) la promozione di progetti nelle scuole volti a favorire la conoscenza e l'uso corretto dei media e della rete:
- h) la conoscenza del Lazio e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
- i) la costante interazione comunicativa con le comunità del Lazio residenti all'estero:
- I) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
- **m**) la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni
- n) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
- o) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
- p) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
- q) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti nel Lazio, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
- r) l'istituzione e il disciplinamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Core com.), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.

3. 15

#### Emendamento all'articolo 3 della p.l. n. 210

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso.

conseguentemente:

Il contenuto del comma 1 è inserito prima del comma 1 dell'articolo 9.



C= CANGEMI





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2 vengono abrogate le seguenti parole:

Palu a

"radio", "/applicazione", "apple/android"







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

con e

All'articolo 3, nel comma 2 prima delle parole "testate giornalistiche online" vengono aggiunte le seguenti parole:

"blog, portali informativi e"





All'articolo 3 comma 2 lettera e) dopo la parola "giornalistiche" aggiungere le parole "e portali informativi"

Marto Bonaton Consiglio Regionale Lazio

(VALZPIAN)





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2 le parole

- "h) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
- i) sponsorizzazioni"

vengono abrogate.





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2, dopo le parole

"g) stampa periodica regionale e locale"

vengono aggiunte le parole

- i) tv comunitarie, intese come laboratori sociali autogestiti di produzione di informazione locale indipendente, senza fini di lucro
  - l) media attivismo, inteso come forme creative e partecipative di utilizzo multimediale dei sistemi della comunicazione"





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2, dopo le parole

"comunicazione e relazione con il pubblico."

vengono aggiunte le parole

", fondata su criteri oggettivi e verificabili relativi al pluralismo dell'informazione stessa."





**EMENDAMENTO** 

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 3, dopo le parole

"sviluppare il pluralismo"

vengono aggiunte le parole

", l'indipendenza dell'informazione"





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma/4, dopo le parole

"sulla base dei seguenti criteri:"

vengono aggiunte le parole

"a) preferenza alle iniziative volte a promuovere l'effettiva e verificabile qualita' dell'informazione prodotta, in relazione a principi di pluralismo ed indipendenza"







**EMENDAMENTO** 

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 4/ le parole

"e in generale delle nuove cittadinanze;"

vengono abolite





All'articolo 3 comma 5 lettera b) sostituire le parole "in generale delle nuove cittadinanze" con le parole "i diritti di cittadinanza";

Marta Bonator -Consiglio Regionale Lazio

for Mosel (DE PAQIS'





All'articolo 3 comma 4 lettera d) dopo le parole "sociale e ambientale" aggiungere le parole ", con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;"

Consiglio Regionale Lazio

John Ment (De Paolis)

(VA (ZELIANI)



#### Capo II

#### INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

### Art. 3. (Criteri generali)

- 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione.
- 2. Ai fini della presente legge, per "sistema integrato delle comunicazioni" si intende il settore che comprende le seguenti attività:
- a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
- c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand apple/android o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;
- d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;
- e) testate giornalistiche on line;
- f) agenzie di stampa quotidiana;
- g) stampa periodica regionale e locale.
- h) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;
- i) sponsorizzazioni.
- 3. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.
- 4. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.
- 5. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, su lavoro istruito ad opera del Co.re.com Lazio sulla base dei seguenti criteri:
- a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
- b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni e che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e in generale delle nuove cittadinanze;
- c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
- d) attenzione per i progetti che promuovo l'educazione alla legalità nonché la giustizia sociale e ambientale.
- 6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.



4.1

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 1, la parola

"qualificazione"

viene sostituita dalla parola

"qualifica"





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 1, dopo la parola

"occupazione"

viene aggiunta la parola

"non precaria"





All'articolo 4 comma 1 dopo la parola "occupazione" aggiungere le parole "non precaria"

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio



Gruppo Consiliare Regione Lazio

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo la parola

"parere"

viene aggiunta la parola

"vincolante"





All'articolo 4 comma 2 lettera b) dopo la parola "favorire" aggiungere le parole "le start-up"

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio

(work say)





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole

"occupazione giovanile e femminile"

vengono aggiunte le parole

"in forme non precarie"







#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera d viene sostituita integralmente da:

"d) incoraggiare, la diffusione di modalità ispirate ai principi di libera condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;"





4.8

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera e viene abrogata





All'articolo 4 comma 2 lettera e), dopo la parola "onda" aggiungere le parole "concessionarie per la raccolta pubblicitaria di più aziende editoriali,".

Marta Bonafora Consiglio Regionale Lazio

(VAERIANI)







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera f viene sostituita da

f) sostenere il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, unicamente per casi di emergenza sanitaria regionale o casi di alta rilevanza sociale o ambientale;





All'articolo 4 comma 2 lettera f) dopo la parola "la costruzione" aggiungere con le parole "e il coordinamento"

Marta Bongle Consiglio Regionale Lazio





All'articolo 4 comma 2 lettera f) sostituire le parole "di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale" con le parole "di manifestazioni a carattere sociale, che di prevenzione sociale, ambientale, sanitaria;"

Marta Bonaform Consiglio Regionale Lazio

(VALERIANI)





4.13

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera h viene abolita







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera i viene sostituita da

i) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione regionale, favorendone la creazione attraverso reti indipendenti di mediattivisti e progetti collaborativi senza fini di lucro;







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera leviene sostituita da

l) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su opendata che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale





All'articolo 4 comma 2 lettera l) dopo la parola "piattaforme" aggiungere la parola "aperte"

Marta Bonaton,
Consiglio Regionale Lazin

Wash (DE PLOCUS)

(VALENTEM)



All'articolo 4 comma 2 lettera l) dopo le parole "sistemi editoriali" aggiungere le parole "anche opendata"

Marta Bonator Consiglio Regionale Lazio





4.18

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera m)viene sostituita da

m) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale e su ogni canale informativo libero, nel rispetto del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione;





All'articolo 4 comma 2 lettera m), dopo la parola "locale" aggiungere le parole "sostenendo con premi e incentivi le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica."

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio

(VALEPIAN.







#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera o viene sostituita da

o) sostenere le librerie dei piccoli centri, quali presidio culturale capillare sul territorio, insieme ai circuiti di diffusione gratuita dell'informazione, quali le biblioteche pubbliche e le emeroteche;









#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera p viene sostituita da

p) promuovere e qualificare le pubblicazioni anche online di interesse regionale e locale;



#### **EMENDAMENTO ALLA PL 210/2014**

## DOPO LA LETTERA q) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 4 E' AGGIUNTA INFINE LA SEGUENTE:

"q bis) favorire attività editoriali all'interno degli istituti di detenzione, per fare emergere le specifiche istanze legate ai fenomeni del disagio sociale dei detenuti anche al fine del loro reinserimento sociale.

Giuseppe Emanuele Cangemi





All'articolo 4 comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la lettera fbis):

"fbis) sostenere, con appositi finanziamenti e/o forme di sostegno al credito, iniziative di autoimprenditorialità poste in essere da lavoratori e lavoratrici di emittenti locali della Regione, coinvolte in processi di crisi, e/o procedure di licenziamento collettivo."

Low (DE RADLIS)

Marta Bonaton.
Consiglio Regionale Laza





All'articolo 4 comma 2 dopo la lettera l) aggiungere la lettera lbis):

"lbis) promuovere, con appositi finanziamenti e accordi con gli enti preposti, progetti di digitalizzazione e di recupero di materiali analogici che, per il loro valore storico e artistico, possano rappresentare uno strumento di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, anche favorendo la creazione di appositi consorzi e/o associazioni temporanee d'impresa per consentire una migliore fruizione del materiale suddetto da parte di soggetti pubblici e privati;"

Merta Bonato. Consiglio Regionale Lazi

1 VALSIMOM







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

- r) sviluppare tutti gli strumenti, le procedure e gli atti necessari a monitorare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione
- s) coordinare attivita' ed iniziative rivolte alla riduzione del digital divide e all'aumento del livello della connettivita' in tutto il territorio regionale
- t) sostenere i giornalisti indipendenti che producono, spesso in seria difficolta' rispetto alle imposizioni delle direzioni editoriali, esperienze di informazione molecolare, informazione liquida e modelli sostenibili di autogenerazione del flusso informativo dal basso (tv di strada, reporters without borders, free reporters).
- u) promuovere con iniziative ed atti il riavvicinamento fra cultura e comunicazione
   v) sostiene lo sviluppo dei diritti digitali dei cittadini della Regione Lazio,
   impegnandosi nel sostenere lo sviluppo normativo in tale senso





## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

r) sviluppare tutti gli strumenti, le procedure e gli atti necessari a monitorare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

s) coordinare attivita' ed iniziative rivolte alla riduzione del digital divide e all'aumento del livello della connettivita' in tutto il territorio regionale







#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

t) sostenere i giornalisti indipendenti che producono, spesso in seria difficolta' rispetto alle imposizioni delle direzioni editoriali, esperienze di informazione molecolare, informazione liquida e modelli sostenibili di autogenerazione del flusso informativo dal basso (tv di strada, reporters without borders, free reporters).





## **EMENDAMENTO**

### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

u) promuovere con iniziative ed atti il riavvicinamento fra cultura e comunicazione





### **EMENDAMENTO**

### alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

v) sostiene lo sviluppo dei diritti digitali dei cittadini della Regione Lazio, impegnandosi nel sostenere lo sviluppo normativo in tale senso



#### Capo III

# INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI

# Art. 4. (Principi generali)

- 1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start-up, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.
- 2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:
- a) agevolare in via prioritaria lo sviluppo del digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
- b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
- c) sostenere le tendenze all'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
- d) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
- e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
- f) sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;
- g) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radio-televisive del Lazio e sulle testate on line;
- h) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;
- i) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;
- l) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato:

- m) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;
- n) sostenere la stampa di informazione quotidiana e periodica regionale e locale;
- o) sostenere le librerie, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio:
- p) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;
- q) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale.







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 1, le parole "edite unicamente sulla rete internet" sono sostituite dalle parole

online







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 1, dopo la parola "giornalistici" sono aggiunte le parole

"indipendenti"



5.2 bis

Emendamento all'articolo 5 della p.l. n. 210

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso.



G.E. GNUEN

143



EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 5 comma 3 lettera d) dopo le parole "di rilevanza locale" aggiungere le parole "avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica"

Marta Bonafor Consiglio Regionale Lazio



SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" N. 121

All'articolo 5 comma 3 lettera e) dopo la parola "lavoro" aggiungere la parola "giornalistico"

Marta Bonafoe Consiglio Regionale Las





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 5 comma 3 sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il CCNL di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro per il settore delle imprese radiotelevisive private;"

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio

( Yousness)





### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, dopo le parole "imprese radiotelevisive private"

sono aggiunte le parole

", escludendo ogni forma contratturale precaria e temporanea, ed escludendo contratti in subappalto delle funzioni e dei servizi principali;"





SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 124 ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"

All'articolo 5 comma 4/dopo alla lettera f) le parole "assunti con contratti atipici" sono sostituite dalle parole "con contratto di collaborazione".

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, lettera f, la parola "30" e' sostituita dalla parola

"20"





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 5 comma 3 lettera g), sostituire le parole "che comprende" con le parole "composto da".

Consiglio Regionale Land

(05 PASC

(163 MA)





## **EMENDAMENTO**

## alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, lettera g, le parole ", anche con contratto a tempo parziale" sono abrogate





SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 124 ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"

All'articolo 5 comma 4 dopo la lettera g bis) aggiungere:

"g tris) Sono escluse dai finanziamenti le aziende editoriali che non garantiscono, come stabilisce l'art. 36 della Costituzione, l'equità retributiva – vale a dire un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto – dei collaboratori iscritti all'Albo dei giornalisti ma non titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Per l'equità contributiva si fa riferimento al tariffario dell'Ordine dei giornalisti."

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio





## EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 5 comma 4/aggiungere la seguente lettera g bis):

"g bis) non essere stati condannati per comportamento antisindacale nei cinque anni precedenti."

Marta Bonafori Consiglio Regionale Lazio

(VSGMSW)



## AL CAPO III ARTICOLO 5 SOSTITUIRE IL CAPOVERSO N. 4 CON IL SEGUENTE PERIODO E CONSEGUENTEMENTE IL PRECEDENTE PRENDE LA NUMERAZIONE N.5

- 4) Occorre inoltre sostenere e favorire, attraverso specifiche iniziative e requisiti differenziatila promozione di attività editoriali (stampa,radio, web, etc.) all'interno delle carceri del Lazio al fine di offrire alla popolazione detenuta, quindi alle persone che stanno scontando una pena di reclusione (nel rispetto della normativa in materia) una duplice possibilità, ovvero quello di:
- a) di fa emergere anche quelle specifiche istanze delle persone detenute attraverso canali di informazione, così da favorire oltre al pluralismo dell'informazione, un attività per ottenere importanti informazioni, utili anche per le istituzioni competenti, legate ai fenomeni del disagio sociale all'interno di istituti di detenzione.
- b) promuovere inoltre corsi di formazione e forme di praticantato per attività professionali della comunicazione, che possono essere utilizzate all'esterno degli istituti di pena,ai fini di supportareun pieno reinserimento sociale dei detenuti.

CHUSEPPE EMANUECE CANGER!





5.41

## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 4, dopo la parola "parere"

e' aggiunta la parola

"vincolante"



## Art. 5. (Beneficiari)

- 1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano nel Lazio e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.
- 2. Si considera operante nel Lazio l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno una provincia.
- 3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:
- a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;
- b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;
- e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;
- f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale;
- g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet.
- 4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.







6.4

### Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

### alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, dopo la lettera a viene sostituita da

a) convenzioni con le società di telecomunicazione, con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e con altri soggetti noprofit attivi nel campo della comunicazione indipendente;





6.2

Regione Lazio

## Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, le parole

- b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
- c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
  - d) messa a disposizione di piattaforme idonee;

sono abrogate







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, la lettera e e' sostituita da

b) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali aperte ed indipendenti e fornire dati utili sui flussi di comunicazione, con particolare riferimento alla qualita' e all'indipendenza dell'informazione regionale.



## Art. 6. (Strumenti di intervento)

- 1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
- a) convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione;
- b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
- c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
- d) messa a disposizione di piattaforme idonee;
- e) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato.



GU





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

## All'articolo 7, nel comma 1, le parole

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.

#### sono sostituite da

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione, al fine di poter disporre di strumenti flessibili di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 7 comma 1 dopo la parola "conoscenza" aggiungere le parole "la verifica"

Marter Bonafoni
Consiglio Regionale Lazio

Post (ps pazas)

(uszmsu)



EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 7 comma 1 dopo le parole "li caratterizzano," aggiungere le parole "nonché ai palinsesti"

Marta Bonafoni
Consiglio Regionale Lazio

De Mosel (08
Proces)

(USIGNIS N.)

(liene been)





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

## All'articolo 7, le parole

2. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;

## sono sostituite dalle parole

3. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione;





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

## All'articolo 7, le parole

4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica nelle scuole, con l'obiettivo di formare nuovi pubblici consapevoli.

## sono sostituite dalle parole

4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la promozione di progetti di mediattivismo e produzione indipendente di informazione nelle scuole, con l'obiettivo di formare cittadini impegnati a sperimentare attivamente e collettivamente forme di autogestione della comunicazione.





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

"4 bis) La Giunta regionale e il Consiglio regionale programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale di cui all'art. 11 comma 4, anche in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti e con l'Associazione Stampa Romana, in attuazione dell'art. 7 del Dpr 137/2012."

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio

(VOCENISE!







#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 7, dopo le parole

per le finalità indicate all'articolo 1.

sono aggiunte le parole

2. La Regione promuove progetti di soggetti noprofit e di enti universitari che sviluppano la convergenza multimediale, ossia la capacita di piattaforme di reti differenti per trasportare tipi di servizi essenzialmente simili, o la fusione di strumenti di consumo/produzione dell'informazione.



# Art. 7. (Ricerche e formazione)

- 1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.
- 2. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;
- 2. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione, presso Università della Regione Lazio con i quali si potranno stipulare specifiche convenzioni.
- 3. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all'articolo 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte a giornalisti e operatori del settore e in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.
- 4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica nelle scuole, con l'obiettivo di formare nuovi pubblici consapevoli.



Emendamento all'articolo 8 della p.l. n. 210

L'articolo 8 della p.l. n. 210 è soppresso.



G.E. CHUGEN,

144

# Art. 8. (Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo)

- 1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione).
- 2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini del Lazio, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima.



LA A

## Emendamento all'articolo 9 della p.l. n. 210

Prima del comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente: "01. Le disposizioni del presente Capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e comunicazione della Regione".



G.E. CANGENI

55

145



## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

## alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 1, le parole

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche

sono abrogate







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

etter 5

All'articolo 9, comma 1, le parole

alle associazioni del Lazio in Italia e all'estero

sono abrogate





## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole

assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini

sono aggiunte le parole

facendosi garante dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione fornita dall'istituzione regionale;





## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole

e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo

sono aggiunte le parole

in modalita' trasparente;







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, le parole

i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

sono sostituite dalle parole

i cittadini;







## **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

# All'articolo 9, comma 2, le parole

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;

## sono sostituite dalle parole

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi di pluralismo dell'informazione;







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, le parole

oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa del Lazio,

sono abrogate



# Capo IV INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

#### Art. 9.

#### (Attività di comunicazione istituzionale)

- 1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di:
- a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;
- b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni del Lazio in Italia e all'estero;
- c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.
- 2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:
- a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini:
- b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;
- c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
- d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità del Lazio residenti all'estero:
- e) gestire le relazioni con i media;
- f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio:
- h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;
- i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l'Università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa del Lazio, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.

GF.



## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

L'articolo 10 viene sostituito da

# Art. 10 (Attività di informazione e promozione del territorio)

La Giunta regionale, previa parere della commissione competente, sviluppa forme di informazione dei grandi eventi, soprattutto di carattere sociale e ambientale, che contribuiscano alla conoscenza del Lazio.



# Art. 10. (Attività di informazione e promozione del territorio)

1. La Giunta regionale sviluppa forme di marketing pubblico territoriale e di informazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Lazio e ad affermarne l'immagine a livello nazionale e internazionale.





#### **EMENDAMENTO**

## alla PDL 210/2014

L'articolo 11 viene sostituito da

# Art. 11. (Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)

- 1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative interne, che definiscano un unico Ufficio Stampa Istituzionale. . L'attivita' giornalistica svolta non deve essere inserita in una struttura che risponda alla Segreteria Generale, alla Giunta o al Consiglio regionale, ma deve essere indipendente rispetto all'attività politica e rappresentare solo le posizioni istituzionali.
- La contrattualistica e' prevista dalla legge 150/2000 e non deve coincidere nel suo inizio e nel suo termine con la vita della legislatura. La selezione avviene attraverso un bando pubblico e una selezione secondo criteri di trasparenza e merito professionale. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita prioritariamente da dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- 2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle strutture amministrative di cui al comma 1.
- 3. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. Dovranno essere pubblicate sul sito del consiglio regionale le competenze (curriculum vitae) e la retribuzione percepita di tutti i componenti dell'Ufficio Stampa.
- 4. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti



Gruppo Consiliare Regione Lazio

5. Ogni attivita' di informazione e comunicazione istituzionale dovra' riportare espressamente le posizioni delle diverse forze di opposizione.

Cons. Davide Barillari



72

M. Abis

## Emendamento all'articolo 11 della p.l. n. 210

All'articolo 11 della p.l. n. 210 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le attività di informazione e comunicazione della Giunta e del Consiglio regionali sono svolte dalle strutture previste nei rispettivi atti di organizzazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30";
- b) il comma 3 è soppresso.



GE CANGEMI

146



# EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 11, il comma 1. è sostituito dal seguente:

"1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso apposite strutture interne."

Marta Bonafoni
Consiglio Regionale Lazio

(08 psous)

(VS CEMBL)





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, il comma 1, viene sostituito da

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative interne, che definiscano un unico Ufficio Stampa Istituzionale. . L'attivita' giornalistica svolta non deve essere inserita in una struttura che risponda alla Segreteria Generale, alla Giunta o al Consiglio regionale, ma deve essere indipendente rispetto all'attività politica e rappresentare solo le posizioni istituzionali.

La contrattualistica e' prevista dalla legge 150/2000 e non deve coincidere nel suo inizio e nel suo termine con la vita della legislatura. La selezione avviene attraverso un bando pubblico e una selezione secondo criteri di trasparenza e merito professionale. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita prioritariamente da dipendenti delle amministrazioni pubbliche.







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, il comma 3, viene abrogato





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 11 comma 4. le parole da "direzione" a "comma 1" sono sostituite dalle seguenti "nelle strutture".

Marta Bonafor Consiglio Regionale Laz

DI MAMAN





## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, comma 4, dopo le parole

si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria

# vengono aggiunte le parole

Dovranno essere pubblicate sul sito del consiglio regionale le competenze (curriculum vitae) e la retribuzione percepita di tutti i componenti dell'Ufficio Stampa.



M.6 615

Emendamento all'articolo 11 della p.l. n. 210

Il comma 5 dell'articolo 11 è soppresso.



G.E. CANGENI
447





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 11 il comma 5 è soppresso

Marta Bonafoní Consiglio Regionale Lazio

Cuoto

(VS-6/45).







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, comma 5, le parole

e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.

vengono abrogate





#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, comma 5, dopo le parole

e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.

# Sono aggiunte le parole

5. Ogni attività di informazione e comunicazione istituzionale dovra riportare espressamente le posizioni delle diverse forze di opposizione.



#### Art. 11.

## (Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)

- 1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative che dopo un lavoro di riorganizzazione sono: l'Area Attività Istituzionali, all'interno della Direzione risorse umane e sistemi informativi presso la Giunta e Ufficio Comunicazione, Ufficio Stampa e Ufficio Eventi all'interno della Segreteria Generale presso il Consiglio regionale.
- 2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle strutture amministrative di cui al comma 1.
- 3. È demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge 150/2000.
- 4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.
- 5. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.







## Al Presidente della III Commissione

## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 12, comma 1, le parole

"istituisce e"

sono abrogate



# Capo V Comitato regionale per le comunicazioni (Co. re. Com.)

# Art. 12 (Oggetto)

- 1. Il presente capo istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.
- 2. Il Co.re.com. è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria.









## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 13, comma 1, le parole

"sentita la competente commissione consiliare permanente"

sono sostituite dalle parole

"sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare permanente "







## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 13, comma 2, le parole

" sono scelti tra soggetti "

sono sostituite dalle parole

"sono scelti attraverso un bando pubblico tra soggetti incensurati"





#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

Nell'articolo 13, comma 4, le parole

"4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi."

sono sostituite dalle parole

"4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono rieleggibili. "



## Art. 13 (Composizione e durata)

- 1. Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare permanente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.
- 2. I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, ai sensi dell'art.6, comma 6 dello Statuto Regionale, vengono garantiti le pari opportunità e l'equilibrio tra i sessi.
- 4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
- 5. Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche.
- 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Co.re.com., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1. ll componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
- 7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Co.re.com., il Presidente della Regione provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1. Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
- 8. In caso di impedimento del Presidente del Co.re.com. le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesì, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1.









## **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 15, comma 1, lettera c, la parola

direttivi

e' abolita





# **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 15, comma 1, lettera e la parola

regionali

e' sostituita da

regionale



15.26is

## Emendamento all'articolo 15 della p.l. n. 210

Dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

2bis. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di cui al comma 1 coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).



G.E. CADGEM.

148

# Art. 15 (Incompatibilità)

- 1. La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con quella di:
- a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;
- b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
- d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionali;
- f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);
- g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.
- 2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.



### Art. 16 (Dimissioni)

- 1 Le dimissioni dei componenti del Co.re.com. sono presentate, tramite il Presidente del Co.re.com., al Presidente del Consiglio regionale.
- 2. Il Presidente del Co.re.com. presenta le proprie dimissioni al Presidente della Regione che informa il Presidente del Consiglio regionale.
- 3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Regione, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1.
- 4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Regione, nel caso del Presidente del Co.re.com., e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Co.re.com..
- 5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.



die



17.1

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 17, comma 3, le parole

Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostituiva il Presidente del Consiglio regionale.

Sono abrogate



#### Art. 17 (Decadenza)

- 1. I componenti del Co.re.com. decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare:
- b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
- c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.
- 2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Co.re.com., provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:
- a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;
- b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.
- 3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostituiva il Presidente del Consiglio regionale.
- 4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com.. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Regione, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Co.re.com., sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.







18.1

### Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 18, comma 1, le parole

cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali

Sono sostituite dalle parole

cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali, partecipando quando disponibile alle audizioni della commissione consiliare competente in vigilanza e pluralismo dell'informazione



### Art. 18 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Co.re.com.:

a) rappresenta il Co.re.com.;

- b) convoca il Co.re.com., determina, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate:
- c) cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali e con l'Autorità.



ar

### Art. 19 (Regolamento)

- 1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Co.re.com. adotta, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica e della cinematografia nonché il loro comportamento.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



Jan .





### Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 20, comma 1, le parole

quarantacinque

Sono sostituite dalle parole

trentacinque



20.1 bis

### Emendamento all'articolo 20 della p.l. n. 210

Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della p.l. n. 210 le parole "mensile lorda" sono sostituite dalle seguenti: "di carica".



G.E. CANGENI



### Al Presidente della III Commissione

**EMENDAMENTO** 

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 20, comma 1, le parole

venti

Sono sostituite dalle parole

quindici



### Art. 20 (Indennità di funzione e rimborsi)

- 1. Al Presidente del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al quarantacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
- 2. Ai componenti del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
- 3. Al componente del Co.re.com. che, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.



Jan.

# Art. 21 (Aspettativa)

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.



9

### Art. 22 (Funzioni proprie e delegate)

1. Il Co.re.com. al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.



Gra



### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 23, comma 2, lettera o dopo le parole valorizzazione delle differenze di genere;

vengono aggiunte le parole

o) promuove la qualita', l'indipendenza e il pluralismo dell' informazione







### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 23, comma 2, lettera o, dopo le parole valorizzazione delle differenze di genere;

vengono aggiunte le parole

o) partecipa all' osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione



### Art. 23 (Funzioni proprie)



- 1. Il Co.re.com. esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
- 2. In tale ambito il Co.re.com. svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
- a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della 1. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
- c) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;
- d) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;
- f) collabora con la Regione nelle materie attinenti alla comunicazione;
- g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale:
- h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
- i) propone attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;
- l) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;
- m) vigila in merito alle attività di propria competenza sul rispetto delle norme regionali in materia garantendo, nell'ambito delle comunicazioni, il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- n) promuove le azioni positive previste dalla risoluzione del parlamento europeo del 3 settembre 2008 quali studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione, istituzioni di premi volte a contrastare l'effetto negativo della pubblicità e del marketing nelle pari opportunità;
- o) promuove, anche attraverso la stipula di Protocolli d'intesa, azioni e attività di formazione volte a diffondere un'immagine equilibrata di donne e uomini, contrastando gli stereotipi di genere nei media e favorendo la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza e di valorizzazione delle differenze di genere;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla

Last

verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

- q) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile:
- r) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni:
- s) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
- t) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d del d. lgs 177/2005 e in particolare vigila sulla presenza paritaria dei generi negli spazi concessi dalle emittenti radiotelevisive per i messaggi politici durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.
- 3. Gli atti assunti dal Co.re.com., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.





### Art. 24 (Funzioni delegate)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della 1. 249/1997 sono delegabili dall'Autorità al Co.re.com. le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.
- 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Co.re.com. secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 53/1997.
- 3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Co.re.com..
- 4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.





### Art. 25 (Programma delle attività e relazione)

- 1. Entro il 15 settembre il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
- 2. Entro il 31 marzo il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
- 3. Il Co.re.com. rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.







EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 26 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3:

"3. Il Co.re.com. audisce, su richiesta delle associazioni di categorie e delle OO.SS., le parti coinvolte nei processi di crisi delle emittenti locali del territorio, con particolare attenzione alle problematiche attinenti alla tenuta dei livelli occupazionali."

Marta Bonafoni Consiglio Regionale Lazio

(horse Dove

### Art. 26 (Forme di consultazione)

- 1. Il Co.re.com. attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 25, idonee forme di consultazione con la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, con la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, con la consulta femminile regionale per le pari opportunità, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private dei gestori della telefonia mobile, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.
- 2. Il Co.re.com. propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.





### Art. 27 (Autonomia gestionale – Struttura organizzativa)

- 1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 34, il Co.re.com. ha autonomia gestionale.
- 2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.re.com. si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale posta alle dipendenze funzionali del Co.re.com..
- 3. Alla struttura di cui al comma 2 è preposto un responsabile cui compete l'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Co.re.com. sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Co.re.com. stesso.
- 4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.
- 5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Co.re.com. può altresì avvalersi, sentito il responsabile di cui al comma 3 e nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.





# Art. 28 (Risorse finanziarie)

- 1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.re.com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com. dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.





# Art. 29 (Gestione economica e finanziaria)

- 1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Co.re.com. ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.
- 2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di supporto di cui all'articolo 33.





### Emendamento all'articolo 30 della p.l. n. 210

L'articolo 30 della p.l. n. 210 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

(Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e disposizioni transitorie in materia di personale addetto alle strutture che svolgono attività di informazione presso la Giunta ed il Consiglio regionale)

1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai sensi della 1. 150/2000 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale regionale assegnato alla struttura deputata allo svolgimento delle attività di informazione e iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti."."



G.E. CANGENI

J.

150

#### Art. 30

# (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e disposizioni transitorie in materia di personale addetto alle strutture che svolgono attività di informazione presso la Giunta ed il Consiglio regionali)

- 1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche è aggiunto infine il seguente periodo: "Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico del personale regionale assegnato alla struttura deputata allo svolgimento delle attività di informazione e iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, sono determinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti."
- 2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e del comma 5 dell'articolo 25 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, al personale, iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, che svolge attività di informazione presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionali, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità di cui al comma 3.
- 3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al comma 2 opta per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, ovvero per il mantenimento dell'attuale posizione giuridico-economica.







31.1

### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera a) le parole per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

vengono abolite

Cons. Davide Barillari



90



Regione Lazio

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera b, le parole

b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;

vengono sostituite dalle parole

b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, degli enti e delle associazioni culturali, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali, degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

All'articolo 31 comma 1 lettera b) dopo le parole "politici e culturali," aggiungere le parole "delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative"

Marta Bonafon Consiglio Regionale Lazz

( O.E PSOUS)

133





### Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera d) dopo le parole garantendo l'accesso del pubblico agli stessi

sono aggiunte le parole

in formato aperto e gratuito



### (Compiti della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale)

# Art. 31 (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale)

- 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs 177/2005 e nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli I e VIII nonchè delle disposizioni, anche sanzionatorie, del medesimo d.lgs. 177/2005 in materia di tutela dell'utente, costituiscono compiti specifici del servizio pubblico che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta a garantire nell'orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale:

  a) la diffusione quotidiana di almeno tre edizioni di notiziari regionali, nonché, per un numero adeguato di ore ogni anno, di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla diffusione di contenuti regionali in ambito regionale, assicurando una adeguata rappresentazione alle diverse realtà territoriali della Regione, con copertura integrale del territorio regionale per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
- b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;
- c) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla presidenza della Regione e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade di interesse regionale;
- d) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi della programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
- e) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità destinati alla diffusione di contenuti di ambito regionale;
- f) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi per la Regione;
- g) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6 del d.lgs. 177/2005, per la programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale;
- h) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati per le esigenze di promozione delle culture locali e degli strumenti linguistici locali;
- i) quanto previsto nel contratto di servizio di cui al comma 3.
- 2. La sede regionale della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
- 3. La Regione stipula, previa intesa con il Ministero, uno specifico contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi relativi ai compiti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica delle società concessionaria, anche con riguardo all'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità

Lapa

giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.







### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

L'articolo 32, s' sostituito integramente con

# Art. 32 (Compiti della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

- 1. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata Commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, indipendenza, qualita' ed imparzialità dell'informazione resa dagli operatori del sistema integrato delle comunicazioni, come definiti all'articolo 3 della presente legge.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale trasmette alla Commissione, con cadenza bimestrale, i dati relativi all'attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale.
- 3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2.
- 4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla Commissione anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com e con le altre forme di monitoraggio della qualita' dell'informazione previste dalla presente legge.



### Art. 32

#### (Compiti della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

- 1. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata Commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale trasmette alla Commissione, con cadenza trimestrale, i dati relativi all'attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale.
- 3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2.
- 4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla Commissione anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com





L'articolo 33 della p.l. 210 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 33

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

- 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.
- 2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.
- 3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea."



G.E. CANGEMI

### Capo VII (Norme finali e finanziarie)

### Art. 33. (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. (Regolamento (CE) N.800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008)









### Al Presidente della III Commissione

### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 34, comma 1, la parola

biennale

e' sostituita con la parola

annuale

# Art. 34. (Piano degli interventi)

- 1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
- 2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all'articolo 9, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.





#### Al Presidente della III Commissione

**EMENDAMENTO** 

alla PDL 210/2014

L' articolo 35 e' abolito

L'articolo 35 della p.l. 210 è sostituito dal seguente:

<sup>e</sup>Art. 35 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla commissione consiliare competente in materia di vigilanza e pluralismo dell'informazione, una relazione sullo stato di attuazione della legge.



GE. CANGEMI



# Art. 35. (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta a cadenza biennale, alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.





#### Art. 36. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario, è previsto uno stanziamento pari a euro, in termini di competenza e di
cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base alla copertura del quale si
provvede con le dotazioni finanziarie
2. Per il biennio alla spesa in conto capitale, stimata in un di euro per ciascun
anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito del bilancio pluriennale si
provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo della
legge regionale, n(Ordinamento contabile della Regione Lazio) e dall'articolodella
legge regionale





# Art.37 (Abrogazioni)

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.
- c) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 36;
- d) la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19
- 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla l. r. 36/1998 e dalla l.r.19/2001; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

A firma dei Consiglieri

G.E.Cangemi

M.Bonafoni &

G. Simeone

G. De Paolis

M.Valeriani

B.Favara

A



A1

All'attenzione del Presidente della III CCP Giuseppe Emanuele Cangemi

# Emendamento alla PL 210 del 30 Ottobre 2014 concernente: "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"

Dopo l'articolo 2, si aggiunge il seguente articolo:

Art. 2 bis (coefficienti di definizione per la verifica della qualita' dell'informazione regionale)

La Regione Lazio promuove la creazione di contenuti informativi distribuiti nell'ecosistema dell'informazione regionale, compresi i contenuti generati dalle esperienze di giornalismo collaborativo (ossia la "partecipazione attiva" dei lettori), che si caratterizzano con un alto tasso qualitativo.

La qualità di un contenuto giornalistico si puo' specificare per:

- METODO UTILIZZATO: un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto più esso sarà stato
  prodotto con metodo giornalistico di natura professionale: verifica dell'affidabilita' delle
  fonti, rigore metodologico, stretto raccordo con il fatto oggettivo piuttosto che una
  valutazione soggettiva.
- TIPOLOGIA DEL CONTENUTO: a valori bassi di tipologia di contenuto corrisponde un contenuto di tipo gossip/generalista; a valori più alti, invece, la corrispondenza con contenuti di tipo cultura, scienza e cronaca-politica. I contenuti sono riferiti in prevalenza alle problematiche e alle specificità del territorio regionale.
- GARANZIA DI PLURALISMO: un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto maggiore sarà il tasso di pluralismo interno della testata che lo distribuisce, cioè quanto maggiore sarà lo spazio dedicato dalla testata a voci diversamente collocate politicamente/culturalmente.
- LIVELLO DI INTERAZIONE CON I LETTORI: possibilita' di pubblicare online commenti dei fruitori dell'informazione stessa, sia per verificarne i contenuti tramite l'intelligenza collettiva e il fact-checking, e sia al grado di interazione che si instaura direttamente con il giornalista/autore.
- PUBBLICITA': considerando la possibile influenza che sponsor ed inserzioni pubblicitarie hanno sul contenuto degli articoli e sulle scelte redazionali, la misura del numero di inserzioni è un buon indicatore di qualità. Un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto minore sarà il numero di inserzioni pubblicitarie della testata.

Via delfa Pisana 1301 – 00163 Roma - tef 06 65937060 - 06 65932965 FAX 06 65932037 - 06 65932910 e mail: gruppom5s@regione lazio it

http://www.lazio5stelle.it



- ACCESSIBILITA' del mezzo informativo: questo indicatore di qualità ha a che vedere con la tecnologia di distribuzione. Un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto maggiore sarà il tasso di accessibilità del mezzo che distribuisce il contenuto stesso, cioè quanto maggiore è la garanzia di fruibilità anche per chi ha ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica.
- UTILITA' SOCIALE: la scelta dei contenuti e' rilevante se vengono trattate questioni rilevanti e di forte impatto sociale (discriminazioni di genere, nonviolenza, solidarieta' ed integrazione delle minoranze, difesa dei diritti umani e dell'infanzia, legalita' e lotta alla mafia, ecc), e vengono promosse campagne informative ed educative verso i cittadini

Il valore ricavato dalla misura del contenuto sulle sette dimensioni definite qui sopra ed opportunamente pesate, rappresenta il coefficiente di qualità del contenuto stesso.

Un contenuto sarà tanto più di qualità informativa, quanto più esso si discosterà dall'origine dell'asse della tipologia.

BARIUSEI MAJAh.





#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

### Art. 2 ter (diritto del cittadino alla fruizione di un'informazione indipendente e pluralista)

Un sistema informativo è pluralista quando consente ad un numero indeterminato di soggetti di partecipare all'esercizio della funzione informativa.

Il diritto all'informazione indipendente e pluralista e' considerato dalla Regione Lazio un diritto sociale e collettivo, rispetto al quale i cittadini possono avanzare determinate pretese affinché le istituzioni pubbliche agiscano per tutelare il diritto stesso, ed in particolare:

- 1. Diritto alla personalità (diritto al nome, all'immagine ed alla riservatezza)
- Diritto di rettifica (rettificare informazioni false, diritto all'onore)
- Diritto di replica
- Diritto alla tutela dei minori
- Diritto al pluralismo e alla trasparenza, chiarezza sulle fonti di finanziamento, diritto ad un'informazione pluralista settoriale all'interno dei vari settori della comunicazione;
- 3. Materia pubblicitaria:
- diritto ad un'adeguata limitazione della pubblicità;





- diritto ad un'informazione libera, svincolata e non condizionata dalla pubblicità
- diritto ad una pubblicità non ingannevole
- 4. Diritto a fruire di un servizio pubblico che garantisca il pluralismo interno.





A3

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

Art. 2 quater (doveri del servizio pubblico a fornire informazione indipendente e pluralista)

Il servizio pubblico e' tenuto a rispondere a precisi criteri di pluralismo interno, ossia di imparzialità e di obbligo di apertura del mezzo alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose.

La qualita' dell'informazione deve essere il primo obiettivo per evitare l'utilizzo di stereotipi e semplificazioni, e fornire quindi un'informazione completa e indipendente.

Il servizio pubblico ha il dovere di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia per la fruizione dei contenuti, che per la loro produzione.







#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

Art. 2 quinquies (doveri della Regione Lazio nel verificare il rispetto del principio pluralista e la qualita' dell'informazione)

La Regione Lazio attua il principio pluralistico, garantendo ai cittadini un servizio informativo regionale di qualità, non basato unicamente sull'audience e sugli investimenti pubblicitari, in modo da evitare qualsiasi nesso causale tra comportamenti antisociali/discriminatori o violenti e bassa qualita' dell'informazione radiotelevisiva.

La Regione Lazio si impegna a sostenere un sistema informativo pluralista che consenta ad un numero indeterminato di soggetti di partecipare all'esercizio della funzione informativa.

Inoltre garantisce che il maggior numero di soggetti privati abbia accesso al mercato dell'informazione, sollecitando il rispetto del pluralismo interno e la garanzia del massimo pluralismo esterno.

La Regione Lazio monitora la qualità dell'informazione regionale per evitare monopoli informativi, posizioni dominanti e concentrazioni di potere nella produzione e nella distribuzione dell'informazione.



La Regione Lazio sostiene la necessita' di una produzione audiovisiva di qualita' e la regolamentazione dei contenuti che perseguano obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori.





Å 5

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

#### Art. 2 sexies

(riconoscimento dei diritti digitali del cittadino)

La Regione Lazio riconosce l'importanza dei diritti digitali, ossia:

#### 1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI

Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

#### 2. DIRITTO DI ACCESSO

Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale - culturale, infrastrutturale, economico - con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.



#### 3. NEUTRALITA' DELLA RETE

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone. La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione. Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

#### 4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

#### 5. DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del daritto



all'autodeterminazione della persona interessata.

#### 6. INVIOLABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

#### 7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

#### 8. DIRITTO ALL'IDENTITÀ

Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

#### 9. ANONIMATO

Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignita e i

SULPLINE WO



diritti di altre persone.

#### 10. DIRITTO ALL'OBLIO

Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

#### 11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME

I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

#### 12. SICUREZZA IN RETE

La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.

Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi,



quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

#### 13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

#### 14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE

Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.



La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati.





Gruppo Consiliare Regione Lazio

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

#### alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 6 si aggiunge il seguente articolo aggiuntivo

#### Art.6 bis

(osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione)

- 1. La Regione Lazio istituisce l'osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione, quale strumento aperto, partecipativo e sede di valutazione finalizzato a:
- a) monitorare le fonti di informazione a carattere regionale definite all'art. 8 b) vigilare sulla trasparenza di tutti i portatori di interesse coinvolti nella proprieta del mezzo di informazione
- c) valutare i bilanci dei soggetti per evidenziare contributi privati e pubblici
- d) collaborare e dialogare con le strutture analoghe (Corecom, Agcom, ecc), valutando la possibilita' di avviare relazioni dirette di collaborazione con altri soggetti istituzionali quali FNSI e Ordine dei Giornalisti.
  - 2. L' osservatorio predispone una relazione annuale che viene presentata alla commissione consiliare competente, in merito a:
- mappatura dell'intero panorama informativo per quanto riguarda i soggetti che agiscono sul territorio regionale o si occupano di tematiche a carattere locale
- indipendenza delle fonti informative e relazioni dirette e indirette con soggetti politici ed economici
- qualita', completezza e pluralismo dell'informazione fornita dai soggetti informativi
  - Tramite un bando pubblico, possono candidarsi a partecipare gratuitamente tutti i cittadini
    che per esperienza e competenza svolgono un ruolo attivo, verificabile e riconosciuto nella
    produzione o nella diffusione di informazione.

I candidati dovranno inviare un curriculum vitae che dimostri l'esperienza pluriennale nel settore





Gruppo Consiliare Regione Lazio

La selezione dei membri dell'osservatorio avviene tramite estrazione casuale di 11 partecipanti tra tutti i candidati ritenuti idonei per competenze.

L'incarico e' gratuito e temporaneo, e ha durata annuale. L'osservatorio si rinnova completamente tramite una nuova estrazione casuale dalla quale sono esclusi i membri che hanno preso parte alla composizione precedente dell'osservatorio.





AT

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo

### Art. 11 bis (Strumenti di partecipazione democratica dei cittadini)

1. La Regione Lazio sostiene l'importanza di utilizzare piattaforme di democrazia diretta che possano permettere a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale, di poter partecipare attivamente nella scrittura dal basso di un atto legislativo.

Tale proposta, discussa, elaborata e votata dalla comunita' di cittadini digitali, verra' portata nelle commissioni competenti per l'opportuna discussione e calendarizzazione in aula.

La Regione Lazio promuove un'analisi di tutti i media civici esistenti, con l'obiettivo di identificare quello piu' sicuro, affidabile ed adatto ad un'iterazione partecipativa fra i cittadini della Regione Lazio e l'istituzione del Consiglio Regionale.

La Regione Lazio predispone una piattaforma di edemocracy entro 90 giorni dalla promulgazione di questa legge, definendo tramite delibera di Giunta, le modalita' e i tempi di attivazione.





A 8

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 34, e' inseguito il seguente articolo aggiuntivo

Art. 34 bis (Clausola valutativa)

La Giunta regionale, in conformita' all'articolo 7 comma 2 lettera b della legge regionale 28 dicembre 2006 n.27, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) obiettivi previsti dalla presente legge

b) ai risultati degli interventi effettuati





EMENDAMENTO ALLA PDL N. 210 "LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"

Dopo il Capo VI è inserito il seguente il seguente Capo VI bis:

"Capo VI bis Disposizioni a favore dei livelli occupazionali

Articolo 32 bis Salvaguardia dei livelli occupazionali

- 1. Nei casi di crisi occupazionale che coinvolgono le emittenti e l'editoria giornalistica locali, su richiesta di una o più organizzazioni sindacali di categoria, compresa l'Associazione stampa romana per la categoria dei giornalisti, il Presidente della Regione convoca tempestivamente un tavolo di consultazione sulle problematiche attinenti alla tenuta dei livelli occupazionali.
- 2. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, istituito dall'art. 28 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche, nell'ambito delle competenze già previste dalla legge istitutiva monitora costantemente nel settore dell'editoria giornalistica e delle emittenti radiotelevisive l'andamento dell'occupazione sul territorio regionale, riferendo mensilmente alla Giunta Regionale e alla Commissione consiliare competente i risultati della propria attività.
- 3. Partecipano all'osservatorio i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate."

Marta Bonafore
Consiglio Regionale

Joseph Marta Bonafore

Consiglio Regionale

132



R1

#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Il titolo della legge viene sostituito da:

"Testo unico delle leggi regionali in materia di diritto alla liberta', al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica ed istituzionale"







#### Al Presidente della III Commissione

#### **EMENDAMENTO**

alla PDL 210/2014

Il titolo della legge viene sostituito da:

"Testo unico a sostegno del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione e della comunicazione pubblica ed istituzionale"



### Emendamento al titolo della p.l. n. 210

Il titolo della p.l. n. 210 è sostituito dal seguente: "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione".



G.E CANGEN.



134

### Proposta di legge regionale

### "Legge quadro a sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale"

D'iniziativa dei Consiglieri

G.E.Cangemi

M.Bonafoni

G. Simeone

G. De Paolis

M.Valeriani

B.Favara

PROPOSTA DI LEGGE

CAL; CONTRATE TETERINIZE

D'ordine del Presidente Il Direttore del Servizio Giuridico, Istiluzionale (Avv. Costantino Vespasiano)